

tratto da cui risulti la nuova data di inizio del periodo di ammortamento del mutuo sopraindicato, rilasciando quietanza delle somme dovute dall'ente mutuatario a titolo di conguaglio delle partite contabili derivanti dalla nuova proroga come sopra concessa;

3°) a prestare ogni più ampio ed opportuno consenso, affinché la concessione della proroga suddetta venga annotata, dopo la stipulazione del relativo contratto, a margine dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Firenze a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e a carico dell'Opera Pia Comitato per le case a uso degli indigenti di Firenze;

4°) ad esonerare il competente Conservatore dei registri immobiliari di Firenze da ogni responsabilità per l'esecuzione della formalità di cui al precedente n° 3;

5°) a rilasciare qualsiasi altra dichiarazione, che fosse necessaria per l'esecuzione della presente deliberazione;

6°) a demandare i poteri - come sopra conferiti a essi Direttore Generale e Vice Direttore Generale - a uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma